



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Unione Europea



Regione Siciliana



Istituto d'Istruzione Superiore  
"Cucuzza - Euclide"

- Al Sito web dell'Istituto
- All'Albo online d'Istituto

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO – COMPONENTE STUDENTE

Documento elaborato dal Collegio Docenti delibera n.28 del 02/12/2022 e approvato dal Consiglio d'Istituto delibera n. 49 del verbale n.18 del 27/12/2022

BIENNIO 2022-23 2023-24

### TITOLO I

#### (Principi generali – Linee d'indirizzo)

##### Articolo 1

Il presente Regolamento si uniforma alle norme attualmente in vigore in materia di istruzione ed educazione. Esso è conforme ai principi e alle norme del D. Lgs. 16 Aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria-modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e sue modifiche e integrazioni.

Si fa particolare riferimento alla Legge 13 luglio 2015, n.107.

È coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e ad esso funzionale.

##### Articolo 2

La finalità dell'istituzione scolastica è lo sviluppo e la formazione integrale dello/a studente/studentessa come persona appartenente ad una comunità sociale, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della organizzazione culturale e giuridica europea, nella promozione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie e di tutti i soggetti della società.

La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, luogo di democrazia attiva in raccordo e sinergia con tutte le sue componenti.

##### Articolo 3

Il regolamento, pertanto, è uno strumento a carattere informativo/formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Esso è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza che ciascuna di esse, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sia costantemente impegnata a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D. Lgs 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

#### **Articolo 4**

L'intento principale della scuola è educare persone per renderle autonome, libere da pregiudizi, capaci di operare come cittadini attivi, responsabili e solidali nei confronti degli altri, rispettosi dell'ambiente e della sua tutela, sviluppando specifiche competenze ed abilità specialistiche e civili, in raccordo con la realtà esterna.

Le Linee di indirizzo che tracciano il percorso formativo e che vedono coinvolto l'intero Istituto in tutte le attività, in ordine di importanza sono:

- La centralità della persona umana come soggetto attivo appartenente ad una comunità democratica
- La scuola come comunità democratica e rispettosa dei tutti e di ciascuno
- La scuola come luogo di istruzione e formazione educazione e di inclusione
- La scuola in relazione e raccordo con la realtà esterna, con gli enti istituzionali e i soggetti privati per la formazione integrale dello/a studente/essa

Gli strumenti e metodologie didattico- educative adottati permetteranno il raggiungimento del rispetto e la formazione integrale di tutti e di ciascuno, in un'ottica di scuola che si configura:

- Inclusiva in quanto riconosce la persona come soggetto diverso da tutti ma allo stesso tempo uguale, in quanto portatore degli stessi diritti, doveri ed obblighi sanciti e garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana; si favorisce e facilita la piena inclusione di tutti gli studenti con particolare attenzione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Autonoma e Libera in quanto tutela e riconosce la libertà d'insegnamento e la libertà di scelta delle famiglie per il raggiungimento del successo formativo di ciascun studente
- Laica e pluralista: in quanto riconosce e rispetta le varie culture e le diverse confessioni religiose e religioni
- Sostenibile, Responsabile e Solidale promuovendo il benessere di ciascuno nel rispetto degli altri soggetti e dell'ambiente
- Partecipativa e democratica: riconosce e rende effettiva la piena partecipazione di tutti le componenti scolastiche in collaborazione con vari soggetti del territorio

## **PARTE SECONDA**

### **Premessa**

#### **DIRITTI e DOVERI degli studenti e delle studentesse**

I diritti ed i doveri delle Studentesse e degli Studenti sono ispirati alla promozione del processo formativo della loro personalità e sono riconducibili, in particolare, a quanto enunciato negli art. 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249 e successive integrazioni e modifiche apportate all'art. 4 con l'art. 1 del D.P.R. 235/07.

#### **Articolo 5**

Ogni studente/ssa ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità e la diversità di ciascuno.

La scuola garantisce le diverse modalità d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Lo studente è inserito in un percorso di orientamento, informativo e formativo, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

### **Articolo 6**

Gli studenti e le studentesse e le loro famiglie hanno diritto di essere informati in maniera chiara e completa sul funzionamento dell'Istituto, sugli obiettivi didattici ed educativi, sui criteri di valutazione, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti.

Gli studenti/esse hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare hanno diritto alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico e a tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

### **Articolo 7**

Ciascuno studente/ssa ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. a tale riguardo i docenti devono comunicare immediatamente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte la valutazione degli elaborati dovrà essere comunicata non oltre i dieci giorni successivi alla prova effettuata.

Per favorire la comunicazione Scuola-Famiglia è stato adottato il "Registro elettronico" e le comunicazioni scuola-famiglia sono tempestive attraverso le varie funzioni e servizi del "portale argo" immediatamente disponibili e fruibili da ciascuna parte.

### **Articolo 8**

Gli studenti e le studentesse hanno diritto alla riservatezza per quanto riguarda la propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo della scuola, per tutta la durata del corso di studi, di informare le famiglie sul profitto, il comportamento e la frequenza.

I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016(c.d. "GDPR") e successive modifiche.

### **Articolo 9**

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio e di insufficienze nel rendimento disciplinari, sia attraverso corsi di recupero sia attraverso altre offerte formative quali progetti PON o altro.

### **Articolo 10**

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti riguardanti l'organizzazione della scuola.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblee di Istituto e di classe, nei limiti e nelle modalità successivamente fissate nel presente regolamento, per dibattere temi di interesse comune, culturali o scolastici riguardanti il mondo giovanile

### **Articolo 11**

Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola in orario extrascolastico solo se autorizzati dal Dirigente scolastico e se le attività da svolgere sono formative.

### **Articolo 12**

Lo/la studente/essa ha il diritto a vedere rispettata in ogni situazione la sua dignità personale.

Lo/la studente/ssa ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica.

I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli attraverso il portale argo e il registro elettronico, in particolare utilizzando la bacheca did-up, nonché con colloqui individuali secondo l'orario di ricevimento dei docenti pubblicato sul sito web dell'istituto.

I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR")

Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR") Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare sul Regolamento Europeo n.679/2016 (c.d. "GDPR").

### **Articolo 13**

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono.

La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, socio-economici

La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie, finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

## **DOVERI degli studenti e delle studentesse**

### **Articolo 14**

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione delle finalità della scuola e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

### **Articolo 15**

Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di partecipare alla vita della scuola con spirito democratico.

### **Articolo 16**

Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di mantenere un comportamento corretto e collaborativo e ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente e i compagni lo stesso rispetto, anche formale, che questi ultimi devono loro. Chiunque constati un comportamento lesivo del suddetto diritto da parte di chicchessia, ha il dovere di intervenire richiamando quest'ultimo ad un atteggiamento di rispetto della persona. Tale dovere deve essere vissuto con la massima responsabilità, pena il venir meno della funzione educativa dell'intera istituzione

### Articolo 17

Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad essere puntuali in classe e a frequentare con regolarità ed impegno le lezioni, partecipando alle attività comuni, assolvendo assiduamente gli impegni di studio.

### Articolo 18

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a collaborare fattivamente con le altre componenti della comunità scolastica affinché vengano perseguite le finalità individuali e collettive del corso degli studi.

Gli studenti e le studentesse inoltre dovranno:

- a. accettare il controllo dell'adulto e perciò non allontanarsi senza aver ottenuto il permesso;
- b. seguire in modo attento le lezioni evitando d'essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per l'insegnante;
- c. eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti e altre consegne) e portare tutto il materiale occorrente;
- d. costruire con l'insegnante la lezione collaborando nel lavoro individuale e/o di gruppo ed intervenendo in modo ordinato e pertinente;
- e. manifestare all'insegnante ogni difficoltà nel lavoro di classe e a casa al fine di mettere a punto strategie opportune per superare l'ostacolo;
- f. sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- g. osservare il divieto di usare il cellulare durante le ore di lezione;
- h. vestire in modo consono all'ambiente e all'istituzione;
- i. al cambio d'insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni tenere un comportamento corretto ed educato;
- j. non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
- k. gli alunni non possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori da soli, ma solo se accompagnati da un insegnante o da un collaboratore scolastico. Se hanno bisogno di comunicare con un insegnante, devono chiedere il permesso ai docenti presenti per entrare;
- l. durante gli intervalli, sia nella scuola sia nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale velocemente e disordinatamente, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici;
- m. i servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia;
- n. saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri;
- o. gli insegnanti ed i collaboratori scolastici signaleranno in Direzione i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole;
- p. gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e che in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. I collaboratori durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi;
- q. gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda; non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

### **Articolo 19**

Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito Regolamento e ad eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità nella vita della scuola.

### **Articolo 20**

Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri organi; tuttavia, l'esercizio del diritto è vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Tale Regolamento dovrà prevedere: un presidente, i cui compiti sono l'apertura dell'assemblea, il rispetto del Regolamento, la disciplina degli interventi, la chiusura dell'assemblea; un relatore, che avrà il compito di illustrare l'ordine del giorno; un segretario, che curi la stesura del verbale; le regole specifiche che l'assemblea vorrà darsi. Il Regolamento deve essere inviato in visione al consiglio di istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e di una di classe al mese, nel limite, quella di istituto, delle ore di lezione di una giornata e, quella di classe, di due ore, entrambe da richiedere almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Qualora l'assemblea d'istituto non fosse attuabile per la mancanza di locali adatti, gli studenti potranno svolgere assemblee per classi parallele o, in alternativa, potranno essere utilizzati, previa accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.

### **Partecipanti e vigilanza**

All'assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, "possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino". Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro (assemblee), può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Nel caso dell'assemblea di classe, il docente dell'ora può interrompere l'assemblea, qualora riscontri gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.

### **Articolo 21**

Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di rispettare il Regolamento d'Istituto e le decisioni assunte dagli organi della scuola. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati nel Regolamento di disciplina, che costituisce parte integrante del presente regolamento e definisce le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e la procedura. La valutazione insufficiente del comportamento può influire sulla ammissione all'anno scolastico successivo o agli esami conclusivi. ( L. n°169/2008 e DPR 122/2009)

## **TITOLO II**

### **(Regole della comunità scolastica)**

#### **Articolo 22 – Entrata, uscita**

La presenza a scuola è obbligatoria, gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita secondo l'orario curricolare delle lezioni o delle attività extrascolastiche. La presenza degli studenti è obbligatoria anche a tutte le altre attività programmate in orario curricolare (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.).

Gli alunni entrano nei locali dell'Istituto al suono della campana della prima ora.

Gli alunni ritardatari non ammessi in classe devono rimanere in un locale appositamente predisposto in attesa di essere ammessi in classe la seconda ora.

Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, consente l'ingresso entro 15 minuti dal suono della campana della prima ora, solo in via eccezionale e per gravi motivi

In caso di ritardo di 5 minuti dal suono della campana l'alunno viene ammesso in classe eccezionalmente e non in caso di ritardi reiterati.

Al terzo ritardo lo studente verrà ammesso in classe solo se autorizzato dai Referenti di plesso (anche se l'alunno/a è maggiorenne). Successivamente l'alunno, dopo reiterati ritardi, deve essere accompagnato dai genitori (o persona delegata), altrimenti lo studente rimane fuori-classe e svolgerà attività a favore della comunità scolastica, in ogni caso sarà avvisata a la famiglia.

La famiglia verrà informata dal coordinatore/trice di classe anche con una notifica recapitata tramite il servizio del portale argo e la bacheca did-up.

I ritardi continui e reiterati costituiranno un elemento di valutazione negativa sul voto di condotta.

#### **Articolo 23 – Assenze dalla scuola**

Le assenze vanno giustificate al rientro a scuola.

L'alunno rimasto assente per più di cinque giorni dovrà presentare, unitamente alla giustificazione, il certificato medico attestante l'assenza di patologie in atto. Se l'alunno non esibisce la giustificazione non sarà ammesso in classe, in ogni caso sarà avvisata la famiglia.

#### **Articolo 24 – Ricreazione**

Per tutta la durata delle lezioni, intervallo compreso, nessun alunno può uscire dall'Istituto. In casi particolari, su autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, l'alunno minorenni può essere prelevato a scuola dal genitore o persona delegata (familiare maggiorenne) munita di precedente delega depositata in segreteria.

#### **Articolo 25 – Entrate posticipate/ Uscite anticipate**

La Dirigenza può autorizzare per iscritto e in casi eccezionali l'intera classe all'entrata posticipata o all'uscita anticipata. L'entrata posticipata o l'uscita anticipata sarà comunicata alle famiglie degli

studenti minorenni con almeno un giorno di anticipo mediante notifica recapitata tramite il servizio del portale argo. Agli studenti maggiorenni l'uscita anticipata potrà essere concessa anche senza preavviso.

Si precisa che in caso di delega per prelevare in anticipo lo studente, si richiede ai genitori o al tutore di depositare in segreteria apposito atto scritto, con copia dei documenti d'identità dei soggetti delegati. In caso di emergenza (improvviso malore dello/a studente/ssa), dove non è possibile essere prelevati dal genitore o dalla persona delegata, eccezionalmente i referenti di plesso dopo essersi accertati della identità della persona delegata per il prelievo anticipato in quel momento, attraverso l'esibizione dei documenti d'identità e previo colloquio telefonico con i genitori, potranno autorizzare l'uscita anticipata legata all'emergenza.

Gli alunni maggiorenni, se autorizzati, possono lasciare l'Istituto non prima della pausa didattica e per giustificati motivi.

L'Istituto declina ogni responsabilità giuridica relativa all'uscita anticipata.

### **Articolo 26 – Assenze collettive**

Le famiglie vengono tempestivamente informate delle assenze collettive dal Coordinatore della classe. Dopo la seconda assenza collettiva gli studenti (anche se maggiorenni) saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori.

### **Articolo 27 – Rapporto scuola-famiglia**

La scuola attribuisce fondamentale importanza al rapporto con le famiglie, considerando rilevante la collaborazione tra le due istituzioni nel dialogo educativo.

Pertanto, sarà sempre possibile uno scambio di informazioni fra la scuola e i genitori tramite il portale argo e la bacheca argo-did up.

Inoltre i genitori potranno colloquiare con i docenti, secondo l'orario di ricevimento pubblicato sul web.

I colloqui individuali e con i coordinatori della classe (incontri-scuola/famiglia) saranno invece oggetto della programmazione annuale del Collegio docenti.

### **Articolo 28 – Responsabilità per oggetti di uso personale**

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o sottrazioni di oggetti, denaro o quant'altro durante l'orario delle lezioni. Inoltre, non risponde per danni o furti di moto, auto e quant'altro possa essere parcheggiato negli spazi circostanti l'edificio scolastico.

Ogni studente/essa dovrà, quindi, essere consapevole che in caso di non custodia e/o smarrimento degli oggetti personali, assumersi la propria responsabilità senza pretendere alcun risarcimento dalla scuola o dai compagni di classe o di scuola.

In caso di eventuali sinistri con danno personale o a terzi la responsabilità giuridica ricade sull'autore del danno o chi ne esercita la potestà genitoriale.

### **Articolo 29 – Episodi di violenza, atti vandalici**

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. Saranno puniti con severità gli episodi di violenza, gli atteggiamenti lesivi della dignità altrui configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, gli atti vandalici, il danneggiamento dei materiali personali e scolastici che dovessero verificarsi. Per le relative sanzioni si veda il regolamento di disciplina che segue



### **Articolo 30 – Danni a cose**

Gli alunni non devono danneggiare il patrimonio dell'Istituto; devono rispettare l'ambiente e gli arredi. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali.

### **Articolo 31 – Decoro scolastico**

È vietato indossare copricapo di qualunque tipo, in particolare i cappelli durante le lezioni scolastiche, abiti succinti e abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico. (t-shirt attillate, corte o che lasciano parti del corpo scoperto, pantaloni attillati e/o succinti, pantaloncini corti, pantaloni-jeans strappati o con buchi nel tessuto, abbigliamento trasparente, abbigliamento con colori troppo accesi e/o fosforescenti; abbigliamento con scritte non consone all'ambiente scolastico).

In caso di abbigliamento come sopra descritto, lo studente non sarà ammesso in classe e verrà avvisata la famiglia per prelevarlo.

### **Articolo 32 – Divieti dispositivi elettronici in classe**

In classe è vietato tenere accesi: cellulari, Mp3, IPod e qualsiasi altro dispositivo elettronico, tranne per usi didattici e autorizzati dal docente.

All'inizio delle lezioni, detti dispositivi dovranno essere collocati dagli allievi negli appositi contenitori installati all'interno della classe e potranno essere prelevati solo durante le pause didattiche (in questo caso ricollocati alla fine) ed al termine delle lezioni.

Nel caso in cui tali strumenti venissero utilizzati, senza autorizzazione, saranno immediatamente sequestrati (spegnendo il dispositivo) e consegnati ai Responsabili di plesso/ Dirigente scolastico; a fine giornata verranno riconsegnati allo studente.

Qualora lo studente non adempia a quanto sopra indicato il docente lo sanzionerà con nota disciplinare e saranno avvisati i genitori.

Come previsto dal presente regolamento, dopo la terza nota disciplinare, l'alunno verrà sanzionato dal consiglio di classe e, per il caso, sospeso per 1 giorno e potrà reinserirsi a scuola solo se accompagnato dai genitori.

### **Articolo 33 – Assemblee di classe e d'Istituto**

Le Assemblee di Classe e d'Istituto sono occasioni di crescita e di confronto, pertanto, gli alunni sono invitati ad una attiva e proficua partecipazione ed a mantenere un comportamento corretto. I docenti vigileranno, intervenendo solo in caso di disordini o su richiesta degli alunni.

### **Articolo 34 – Comportamento da tenere**

Gli alunni non devono disturbare il regolare svolgimento dell'attività didattica, per organizzare assemblee di classe, di istituto o altro, possono utilizzare a tale scopo la pausa didattica.

L'accesso al punto ristoro è consentito solo durante la pausa didattica

### **Articolo 35 – Divieto di fumo**

In tutti i locali dell'Istituto è severamente vietato fumare.

### **Articolo 36 – Accesso ai diversi servizi scolastici**

Gli studenti utilizzeranno, una persona alla volta, i servizi igienici, durante le attività didattiche, per non più di due volte, salvo in caso di necessità. I docenti sono tenuti ad annotare su apposito modulo di monitoraggio settimanale le uscite che non dovranno superare i 5 minuti per gli studenti ed i 10 minuti per le studentesse.

I docenti eviteranno, durante la prima e la successiva ora alla pausa didattica, di autorizzare gli alunni a fruire dei servizi igienici, salvo riconosciuta necessità.

### **Articolo 37 – Sottoscrizione Patto educativo di corresponsabilità educativa**

All'atto dell'iscrizione del proprio figlio i genitori sottoscriveranno, oltre ad eventuale delega ad personam (familiare convivente) per l'uscita anticipata (valida fino ad eventuale variazione), un "Patto educativo di Corresponsabilità" al fine da rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie. Con tale strumento le famiglie assumeranno l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli, anche con l'applicazione di una sanzione di carattere pecuniario, in caso che gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto.

### **Articolo 37 – Sicurezza a scuola**

Gli alunni, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza nella scuola richiamate dai regolamenti dei laboratori, sviluppate nel Piano della Sicurezza di cui la scuola è dotata.

Gli studenti non devono sostare sulle scale di sicurezza, né utilizzarle per entrare a scuola, non devono porre ostacoli all'apertura delle uscite di emergenza e devono eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico (anche se si trattasse di una esercitazione).

### **Articolo 38 – Infortunio**

In caso di infortunio di qualsiasi tipo, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto alla segreteria e al Dirigente nonché al responsabile della sicurezza.

### **Articolo 39 – misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del Covid 19**

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del Covid 19 e più in generale alla situazione di emergenza sanitaria in atto è dovere degli studenti:

- conoscere le regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid 19 indicate nelle circolari informative e suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;
- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell'ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l'ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l'emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all'apprendimento di tutti e dei regolamenti dell'Istituto;
- nell'eventualità dell'attuazione di forme di Didattica Digitale Integrata, partecipare in modo attivo e collaborativo, evitando comportamenti scorretti anche in merito all'esecuzione di verifiche e al rispetto del diritto di autore;
- utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d'uso o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell'altro.
- rispettare gli obblighi, doveri derivanti dall'utilizzo degli strumenti e dei limiti disposti dalla normativa in vigore.

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **Articolo 40**

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

### **PRINCIPI E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento, in osservanza del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 art. 4, c.1, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, che possono consistere in attività di volontariato in ambito scolastico, nella pulizia dei locali, in piccole manutenzioni, in attività di ricerca, di riordino di cataloghi e archivi o nella produzione di elaborati che inducano alla riflessione. Tali attività potranno costituire autonoma sanzione o essere accessorie all'allontanamento.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Articolo 41**

### **VIOLAZIONE DEI DOVERI SCOLASTICI E GRADUAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI**

La graduazione delle infrazioni è suddivisa in tre livelli, dalle meno gravi alle più gravi nell'ordine.

#### **1. Si configurano come infrazioni di livello 1:**

- a) Presentarsi ripetutamente alle lezioni in ritardo;
- b) Non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;
- c) Non fare i compiti assegnati per casa;
- d) Mangiare e bere durante la lezione;
- e) Tenere comportamenti non corretti durante il cambio d'ora e negli spostamenti interni;
- f) Lanciare oggetti non contundenti;
- g) Sporcare l'ambiente e non rispettare le istruzioni relative alla gestione rifiuti;
- h) Disturbare lo svolgimento dell'attività didattica.
- i) Utilizzare un abbigliamento indecoroso ed inadatto all'ambiente educativo qual è la scuola.

## **2. Si configurano come violazioni di livello 2:**

- a) Utilizzare cellulari ed altri dispositivi elettronici per finalità incompatibili con l'attività didattica;
- b) Fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro spazio vietato dal relativo Regolamento;
- c) Frequentare irregolarmente le lezioni (ripetuti ritardi e/o assenze) per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore;
- d) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; e) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- e) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà altrui e/o della scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- f) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni; bestemmiare;
- g) Falsificare firme, documenti o verifiche.

## **3. Si configurano come infrazioni di livello 3:**

- a) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
- b) Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- c) Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- d) Compiere atti di vandalismo su locali e attrezzature;
- e) Assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso le persone; costituisce aggravante se le offese si configurano come razziste o possono ricondursi ad atti di bullismo;
- f) Provocare, volontariamente lesioni alle persone;
- g) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone (anche in orario extrascolastico); cyber bullismo in tutte le sue forme: denigrazione, furto di identità, molestia, battaglia verbale, persecuzione, divulgazione di confidenze ed immagini);
- h) Mettere in atto comportamenti pericolosi, aggressivi e bullistici nei mezzi del trasporto scolastico
- i) Assumere un comportamento omertoso di complice reticenza, avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi e/o gravissime (livello 2 e 3).
- j) Introdurre nella scuola alcolici e/o droghe.

### **Articolo 42**

#### **SANZIONI DISCIPLINARI ED ORGANI COMPETENTI**

Le sanzioni disciplinari sono classificate, secondo il criterio della gradualità e della proporzionalità, come di seguito elencato:

- A. AMMONIZIONE (da parte dei docenti) scritta sul registro elettronico.
- B. AMMONIZIONE (da parte del D.S.) verbale o scritta sul registro elettronico.

N.B. l'ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del D.S., può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.

### C. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA.

**1. Le violazioni di livello 1 sono sanzionate dal docente** che le rileva o dal coordinatore di classe cui sono riferite, con rimprovero/ammonizione orale e/o scritto/a. Il provvedimento viene riportato sul registro elettronico di classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul registro stesso. Dopo la terza ammonizione e/o rimprovero scritti, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti per le mancanze di livello superiore.

**2. Le violazioni di livello 2**, di cui alle lettere a), b), c), d) vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico o da suo sostituto, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La infrazione di cui alla lettera a) comporta anche la consegna del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico all'Ufficio di Presidenza che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori. Lo studente che, dopo l'ammonizione scritta del Dirigente Scolastico, continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.

Le infrazioni di cui alla lettera e) e f) possono comportare l'obbligo di provvedere sia individualmente sia come intera classe alla riparazione del danno.

Le violazioni di cui alle lettere e), f), g), h) sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle stesse.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe (organo disciplinare) con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi), o viene assunto dai Consigli di più classi riuniti in seduta comune, qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi.

La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **3. Le violazioni di livello 3 prevedono le seguenti sanzioni:**

**a) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni**, a seconda della gravità e durata nel tempo delle stesse.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe (organo disciplinare) con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi), o viene assunto dai Consigli di più classi riuniti in seduta comune, qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art.4 comma 9 dello Statuto).**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. Devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**c) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4 comma 9bis dello Statuto).** L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

**d) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9bis e 9ter dello Statuto).**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto c) precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9bis dello Statuto). La riunione del Consiglio d'Istituto è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche l'allievo oggetto del procedimento e/o il suo genitore. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### Articolo 43

#### **PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

**1.** I provvedimenti decisi dagli organi collegiali preposti (Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto) comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo collegiale e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede (e dei suoi genitori, nel caso di studente minorenni).

Esaurita questa fase l'organo collegiale torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art.17.1.2 del presente Regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo collegiale, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato e alla sua famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento.

L'organo collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dalla segnalazione.

**2.** Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**3.** La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

**4.** L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare - sanzione). Pertanto, il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. Il sistema di impugnazioni, infatti, non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

**5.** I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

**6.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**7.** Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

8. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

9. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Nota: Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.M. 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad un'altra scuola, si adotteranno tutte le misure di riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

#### **Articolo 44**

#### **IMPUGNAZIONI**

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla comunicazione. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 10 giorni.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- a. Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- b. un docente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- c. un genitore designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- d. uno studente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in



caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La decisione dell'Organo di Garanzia viene verbalizzata e comunicata agli interessati.

#### **Articolo 45**

1. Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione al "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
2. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento di istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.
3. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere dell'organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Per quanto non specificato nel presente Regolamento, ivi compresi eventuali dettagli applicativi, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e successive modifiche legislative.**